

Accordo per l'applicazione dell'istituto della flessibilità settimanale dell'orario di lavoro

Tra l'azienda.....e il/i lavoratore/i
.....

con l'assistenza della RSA/RSU (laddove esistenti)

premessi che con il contratto collettivo regionale delle imprese artigiane e PMI area comunicazione del 12/10/2023 (di seguito il CCRL) stipulato tra la Confartigianato, CNA, CASA, del Veneto e Slc-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL del Veneto regolamenta l'istituto della variabilità settimanale dell'orario normale di lavoro allo scopo di far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale si conviene che:

1. nel periodo da/...../..... a...../...../..... l'orario normale di lavoro potrà variare settimanalmente, comportando settimane con orario di lavoro sia superiore che inferiore alle 40 ore.
Le ore retribuite per lavoro effettivo, festività e permessi, saranno mensilmente liquidate sulla base di 40 ore settimanali con la retribuzione oraria ordinaria.
Tutti gli istituti contrattuali indiretti e differiti saranno calcolati sull'orario medio settimanale di 40 ore. Nel caso di assenze per malattia, infortunio o per altre cause che danno diritto alla conservazione del posto, l'orario giornaliero di riferimento per tali assenze sarà di 8 ore.
2. Alla fine del periodo ovvero alle scadenze del/...../..... sarà verificato se il complessivo delle ore lavorate nel periodo considerato sono coerenti con le 40 ore medie settimanali.
3. Nel caso le ore lavorate risultassero superiori, per le ore eccedenti sarà riconosciuta al lavoratore la retribuzione oraria più il 10% fino a 144 ore e del 20% da 145 a 160. Queste compensazioni saranno erogate con la busta paga del mese successivo alle scadenze concordate.
Tale riconoscimento è comprensivo dei riflessi su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti.
4. Nel caso le ore lavorate risultassero inferiori, tutte le ore mancanti saranno dedotte dal monte ore di cui al punto 6 del CCRL, eccezionalmente, in carenza del citato monte ore, utilizzando altri istituti contrattualmente previsti.
5. Durante tutto il periodo il lavoratore è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa secondo l'orario normale di lavoro settimanale entro il limite di 48 ore. Eventuali eccezionali richieste di prestazione oltre le 48 ore e comunque nei limiti del CCNL saranno di volta in volta concordate tra le parti.
6. Le ore retribuite con la maggiorazione del 35% saranno considerate prestazione di lavoro straordinario e concorreranno al raggiungimento di un massimo di 220.
7. La compensazione della Variabilità Settimanale dell'orario di lavoro non potrà superare le 160 ore annue sia in eccesso che in difetto.
8. La normativa di cui sopra sarà utilizzata anche per il part-time in proporzione all'orario di lavoro pattuito, fermi restando gli eventuali vincoli di maggiorazione previsti dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n.61 e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'azienda

Il lavoratore/i

.....

.....

con l'assistenza della RSA/RSU
